

Regolamento Comunale per la illuminazione votiva dei cimiteri

Articolo

CAPO I — NORME GENERALI

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Modalità di svolgimento del servizio

CAPO II — ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 3 Campo di applicazione
- 4 Orario del servizio - Sospensione del servizio
- 5 Tariffe - Pubblicità delle tariffe
- 6 Modalità per il pagamento del canone
- 7 Durata della convenzione

CAPO III — RAPPORTO DI UTENZA

- 8 Richiesta di utenza
- 9 Convenzione di utenza
- 10 Tipo di lampadine
- 11 Divieti
- 12 Installazione di portalampade speciali

CAPO IV — NORME TRANSITORIE

- 13 Censimento delle utenze in atto
- 14 Regolarizzazione delle utenze in atto
- 15 Procedure per la regolarizzazione delle utenza

CAPO V — NORME FINALI

- 16 Individuazione delle unità organizzative
- 17 Termine per la conclusione dei procedimenti
- 18 Entrata in vigore
- 19 Pubblicità del regolamento
- 20 Leggi ed atti regolamentari
- 21 Abrogazione di precedenti disposizioni
- 22 Sanzioni

Regolamento Comunale per la illuminazione votiva dei cimiteri

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il servizio per la illuminazione votiva del cimitero comunale, del rispetto, oltre che del presente regolamento, delle norme di cui:

a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

c) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

Art. 2

Modalità di svolgimento del servizio.

Avendo il servizio modeste dimensioni, viene svolto in economia, a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie.

Art. 2 bis

Lampade alimentate da energia alternativa.

Gli utenti hanno facoltà di installare, a proprie spese, lampade votive alimentate con pile o con energia fotovoltaica, previa autorizzazione ed approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3

Campo di applicazione.

Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per la illuminazione votiva:

a) dei campi di inumazione;

b) dei loculi cimiteriali;

c) delle tombe di famiglia;

d) di colombari, ossari;

e) in corrispondenza di cippi ricordo, ecc.. limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

Art. 4

Orario del servizio

Sospensione del servizio.

Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativa (diurna e notturna)

Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

Art. 5 - Tariffe - Pubblicità delle tariffe.

Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), sarà assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla Giunta comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

Le tariffe saranno così costituite:

1) Spese fisse di impianto comprendenti:

- a) le spese contrattuali;
- b) la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;
- c) la fornitura del portalampada e della lampada;

2) Canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:

- a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
- b) il ricambio delle lampade;
- c) l'erogazione dell'energia elettrica.

La tariffa per l'illuminazione votiva dei cimiteri dovrà essere sempre esposta ben visibile in prossimità della camera mortuaria o in altro luogo con l'indicazione esatta delle modalità di pagamento.

Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto ed il Comune entro ventiquattro ore cesserà la fornitura.

Art. 6

Modalità per il pagamento del canone.

Il canone, annualmente anticipato, dovrà essere versato entro il 15 dicembre di ogni anno presso la tesoreria comunale in una delle seguenti forme:

- direttamente allo sportello della tesoreria comunale;
- a mezzo di versamento sul conto corrente postale.

Il mancato versamento entro il 15 dicembre comporterà l'immediata

iscrizione a ruolo, con pagamento in una sola rata, con le procedure di cui all'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e del DM. 28 dicembre 1989, del canone con l'applicazione degli interessi legali.

Art. 7

Durata della convenzione.

La durata minima del contratto di utenza è di un anno decorrente dalla data di stipula della convenzione. Lo stesso giorno della stipula della convenzione sarà attivato l'impianto. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno. I contratti di utenza si intenderanno tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 30 giugno dell'anno precedente.

CAPO III

RAPPORTO DI UTENZA

Art. 8 - Richiesta di utenza.

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'adozione sarà immediata con apposita convenzione solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.

Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

Art. 9

Convenzione di utenza.

Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.

All'atto della convenzione l'utente dovrà versare al funzionario incaricato le seguenti somme:

- a) tutte le spese contrattuali;
- b) le spese di primo impianto del portalampane e delle lampade;
- c) il canone fino al 31 dicembre, determinato in dodicesimi; come determinate con la tariffa di cui al precedente articolo 5.

Art. 10

Tipo di lampadine.

Il servizio sarà assicurato con lampadine da 5 Watt alimentate con tensione non superiore a 26 Volt.

Art. 11

Divieti.

È assolutamente vietato agli utenti di:

- manomettere gli impianti;
- asportare o sostituire le lampadine.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata a facoltà di interrompere il servizio.

Art. 12

Installazione di portalampane speciali.

Gli utenti hanno facoltà di sostituire il portalampane di serie che fornisce il Comune con altro speciale del tipo approvato dall'Ufficio Tecnico comunale, con lampada da 5 Watt. La sostituzione dovrà essere fatta a cura e spese dell'utente ferme restando le spese di primo impianto.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 13

Censimento delle utenze in atto.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le convenzioni in atto;
- b) la elencazione delle dette convenzioni in apposito registro;
- c) la proposta di regolarizzazione delle utenze non risultanti da atto scritto.

Art. 14

Regolarizzazione delle utenze in atto.

Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine, non inferiore a 30 giorni, per farne richiesta.

Art. 15

Procedure per la regolarizzazione delle utenze.

Per ottenere la regolarizzazione delle utenze gli interessati dovranno produrre l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

**CAPO V
NORME FINALI**

Art. 16

Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificato e integrato dall'art. 1, 1° comma, lett. a), nn. 1, 2 e 3, della L.R. 11.12.1991 n. 48 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

OGGETTO

SETTORI DI INTERVENTO

UNITA' ORGANI

Num.	Oggetto	Settori di intervento	Unità organizzativa
1	Convenzioni	Segreteria	Ufficio contratti
2	Riscossione delle utenze	Ragioneria	Economato
3	Manutenzione e impianto	Ufficio Tecnico LL.PP.	Tecnico con elettricità

Art. 17

Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 4 della L.R. 30.4.1991 n. 10,

vengono fissati come dal seguente prospetto:

N	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Perfezionamento della convenzione	15
2	Comunicazione di non adesione alla richiesta	20
3	Termine per la sostituzione delle lampade	5

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA all'Art 16

Legge 7 agosto 1990 n. 241 così come recepito dalla L.R. 11.12.1991 n. 48

NOTA all'Art. 17

Legge 7 agosto 1990 n. 241 così come recepito dalla L.R. 11.12.1991 n. 48

Art. 2 - 1. Ove il procedimento conclusivo obbligatoria ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese

pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 18

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua ripubblicazione per giorni 15 consecutivi all'Albo pretorio.

Art. 19

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 20

Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R., 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- il regolamento comunale di polizia mortuaria, nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 21

Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 22

Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART 19

Legge n. 876/1985

Art. 25

Diritto di visione degli atti.

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane.

Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio ditale diritto.

NOTA ALL'ART. 22

T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 106 (come modificato dall'ari. 3 della legge 12 luglio 1961, n.

603; con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530; con l'art. 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 1.000.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107- Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o il funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Sindaco sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Il termine «Podestà» negli artt. 106 e 107 che precedono sono stati sostituiti con «Sindaco».

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

IL Revisore Unico

Parere sulla proposta di delibera avente ad oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO LAMPADE VOTIVE

L'anno duemilaquindici il giorno 08 del mese di LUGLIO, presso la sede comunale del Comune di Marineo alle ore 118,50, il sottoscritto Revisore unico dei conti prende in esame la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, del Sindaco avente per oggetto: "Modifica Regolamento lampade votive per esprimere il relativo parere.

Visto il parere di regolarità Tecnica

Visto il parere di regolarità Contabile

Visto il D.L. 174/2012

Visto lo Statuto

Il Revisore unico dei conti esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di "Modifica Regolamento lampade votive"

La seduta viene tolta alle ore 19,20 dopo lettura ed approvazione.

Revisore unico dei conti
Stefano Dott. Maggiore

